Venturin Elaborazione Dati SRL

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Principali novità e aspetti operativi per i contribuenti

1. CHE COS'È IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) consente ai contribuenti che esercitano attività d'impresa o arti e professioni e che applicano gli ISA di concordare preventivamente con l'Agenzia delle Entrate il reddito da dichiarare per due periodi d'imposta.

Per il biennio 2026-2027, l'adesione consente di predeterminare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. L'istituto non produce effetti ai fini IVA.

La disciplina è stata modificata dal D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, con ulteriori agevolazioni soprattutto per chi rinnova il concordato già sottoscritto per il biennio 2024-2025.

2. CHI PUÒ ADERIRE E PRINCIPALI ESCLUSIONI

Possono aderire i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che applicano gli ISA e rispettano le condizioni previste in materia di debiti tributari e contributivi.

Il contribuente non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione oppure deve aver estinto i predetti debiti entro il termine per l'adesione al concordato, a condizione che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici. Relativamente al CPB 2026-2027, i debiti che precludono l'adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi alla data del 31.12.2025.

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del CPB 2026-2027. La tabella seguente riepiloga le cause di esclusione con il periodo in cui devono essersi realizzate.

Causa di esclusione	Periodo di riferimento
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi	Almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del CPB
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Reati commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del CPB
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni	Periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di CPB

Adesione al regime forfetario ex L. 190/2014	Primo periodo d'imposta oggetto del CPB
Compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento. Per le società di persone e le associazioni professionali, modifiche della compagine sociale in aumento, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato	Primo periodo d'imposta oggetto del CPB

3. TERMINE PER L'ADESIONE

2 NOVEMBRE 2026 – Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Il termine ordinario del 31 ottobre 2026, cadendo di sabato, è prorogato al 2 novembre. L'adesione avviene mediante trasmissione della dichiarazione dei redditi, compilando gli appositi prospetti relativi al CPB.

4. COME VIENE DETERMINATO IL REDDITO CONCORDATO

La proposta dell'Agenzia delle Entrate viene elaborata sulla base dei dati fiscali e delle informazioni disponibili. Il reddito concordato segue le regole ordinarie del TUIR, con esclusione di specifiche componenti straordinarie o non ricorrenti.

Per il reddito d'impresa, tra gli elementi esclusi rientrano, ad esempio, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, determinati redditi da partecipazioni, maggiorazioni del costo del lavoro e maggiorazioni delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Per il lavoro autonomo sono escluse, tra l'altro, plusvalenze/minusvalenze, redditi da partecipazioni, corrispettivi per cessione della clientela o di elementi immateriali e maggiorazioni del costo del lavoro.

Il reddito concordato, dopo le rettifiche previste e l'eventuale utilizzo delle perdite fiscali pregresse, non può essere inferiore a 2.000 euro. Anche il valore della produzione netta ai fini IRAP non può essere inferiore 2.000 euro.

Perdite fiscali

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni è ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti.

Invece, le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, possono essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.

5. EFFETTI DELL'ADESIONE

Il contribuente si impegna a dichiarare per il 2026 e il 2027 i redditi concordati, effettuando le rettifiche previste. Se il reddito effettivamente conseguito risulta superiore a quello concordato, tale maggior reddito non subisce ulteriore imposizione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando il trattamento IVA.

Per artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata INPS resta possibile, in presenza di reddito effettivo superiore, determinare i contributi anche sul reddito effettivamente prodotto. Per i professionisti iscritti alle Casse private, i contributi obbligatori restano calcolati sul reddito effettivamente prodotto.

6. REGIME PREMIALE ISA ED ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI

Ai contribuenti che decidono di accettare la proposta di concordato, **a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale concretamente conseguito** nelle annualità oggetto dell'accordo, vengono riconosciuti ex lege tutti i benefici fiscali e di tutela protettiva previsti per i soggetti ISA che conseguono il voto massimo pari a 10. In dettaglio, l'adesione garantisce:

a) **esonero dal visto di conformità per compensazioni**: esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti per un importo non superiore a **70.000 euro annui** relativamente all'IVA e per un importo non superiore a **50.000 euro annui** relativamente alle imposte dirette e all'IRAP,

indipendentemente dal punteggio ISA raggiunto – **esclusivamente per la maturazione dei crediti relativa ai periodi d'imposta oggetto di concordato (2026 e 2027)**;

b) **esonero dal visto per rimborsi IVA**: esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia fideiussoria per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a **70.000 euro annui**;

c) **esclusione dalla disciplina delle società non operative**: disapplicazione integrale della penalizzante normativa delle società di comodo (o non operative) di cui all'art. 30 della legge n. 724/1994;

d) **preclusione degli accertamenti analitico-induttivi:** esclusione totale dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 (ai fini delle imposte dirette) e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (ai fini IVA);

e) **riduzione dei termini di accertamento**: anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento tributario previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972;

f) **esclusione del redditometro (accertamento sintetico)**: esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d. redditometro) ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di oltre due terzi il reddito dichiarato.

Per i soggetti che rinnovano il concordato preventivo 2026-2027, alcuni benefici del regime premiale ISA sono stati implementati dal DLgs. 148/2026. Ad esempio, la riduzione dei termini di accertamento è pari a 2 anni, anziché a un anno.

Nei periodi oggetto di concordato, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non possono essere oggetto degli ordinari accertamenti analitici, analitico-induttivi o induttivi o presuntivi e induttivi puri, salvo le ipotesi di decadenza. Restano possibili accessi, ispezioni e verifiche.

Dichiarazioni integrative

Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026, a partire dal CPB 2026-2027, se l'errore o l'omissione nella dichiarazione con cui si è aderito al concordato vengono corretti spontaneamente con il ricorso al ravvedimento operoso, il contribuente dovrà ricalcolare i valori concordati sulla base dei dati corretti e il CPB continuerà ad essere applicato tenendo conto dei nuovi valori. La presentazione di dichiarazioni integrative non determina più la decadenza dal concordato.

Rinnovo del concordato

Il contribuente che ha aderito al CPB per i periodi d'imposta 2024 e 2025 può aderire a una nuova proposta di concordato biennale relativa al successivo biennio d'imposta 2026-2027.

Per incentivare nuove adesioni al concordato, alcuni favorevoli interventi del DLgs. 148/2026 si applicano solo a beneficio dei soggetti che rinnovano il CPB:

a. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;

b. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 100.000 euro annui;

c. l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo sia ai fini delle imposte sui redditi (art. 43 D.P.R. n. 600/1973 e art. 57 D.P.R. n. 633/1972 – dal 1° gennaio 2027, art. 293 D.Lgs. n. 141/2026).

7. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO

È possibile applicare un'imposta sostitutiva di IRPEF/IRES e addizionali sul maggior reddito concordato, ossia sulla differenza positiva tra il reddito concordato rettificato e il reddito del periodo precedente, anch'esso considerato al netto delle componenti straordinarie. Il sistema di tassazione sostitutiva non si estende all'IRAP, che dev'essere quindi determinata con le modalità ordinarie.

L'aliquota di imposta sostitutiva applicabile al maggior reddito concordato fino a 85.000,00 euro varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. Le aliquote agevolate (del 10%, 12% o 15%) possono essere applicate solo fino al raggiungimento dell'importo di 85.000,00 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata:

- l'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- l'aliquota del 24%, per i soggetti IRES.

In particolare:

Maggior reddito concordato soggetto a imposta sostitutiva	**Punteggio ISA**	**Aliquota**
Fino a 85.000 euro	8,9 o 10	10%
	6 o 7	12%
	5 o inferiore	15%
Da 85.001 euro	Qualsiasi	43% (soggetti IRPEF) 24% (soggetti IRES)

8. CESSAZIONE DEL CONCORDATO

La cessazione opera, in generale, dal periodo d'imposta nel quale si verifica l'evento. Tra le principali cause: modifica dell'attività (salvo eccezioni), cessazione dell'attività, adesione al forfetario, ricavi/compensi superiori a 7.746.853,50 euro, determinate operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato, e circostanze eccezionali che determinino minori redditi o valore della produzione oltre il 30% di quelli concordati.

Modifica della compagine sociale - Rinnovo del CPB

In caso di rinnovo del CPB, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026, la causa di cessazione per modifiche in aumento della compagine sociale non si applica in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure hanno conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro.

La previsione si applica a partire dal CPB 2026-2027.

Circostanze eccezionali sfavorevoli

Il concordato preventivo cessa di produrre effetti ove si verifichino circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato. In particolare, si tratta dei seguenti eventi:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio

dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio;
- sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

In relazione al CPB per i periodi d'imposta 2026 e 2027, è previsto un ulteriore motivo di cessazione del concordato determinato dagli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell'area mediorientale comprovati dall'incremento nell'anno dell'indice dei prezzi superiore al 5%.

Riduzione del reddito concordato

Se alcuni degli eventi sopra citati si sono verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato, il reddito e il valore della produzione netta stimati sono ridotti:

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

9. DECADENZA DAL CONCORDATO

La decadenza, invece, travolge entrambi i periodi del concordato. Può verificarsi, tra l'altro, per emersione di attività non dichiarate o passività inesistenti/indeducibili oltre le soglie previste, errori od omissioni rilevanti nei dati utilizzati per la proposta, violazioni di non lieve entità o mancato versamento delle imposte concordate oltre il termine previsto.

La normativa prevede specifiche possibilità di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una causa di decadenza dal CPB travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo l'evento. Il sistema delle cause di decadenza dal concordato è stato modificato dal DLgs. 148/2026, a partire dal CPB 2026-2027.

Costituisce causa di decadenza l'emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi o dei compensi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche se:

- a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;
- risultano commesse violazioni non di lieve entità;
- risulta omesso, a seguito delle attività di controllo automatizzato, il versamento delle somme dovute per effetto del concordato, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario.

Ravvedimento operoso

Alcune cause di decadenza (violazioni integranti reati tributari, inesatta o incompleta comunicazione ISA) non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento

operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

In ogni caso, a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026 che si applicano dal CPB 2026-2027, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso è stata di fatto ampliata. Infatti le violazioni dichiarative o relative alla comunicazione dei dati posti a base della proposta di concordato possono, comunque, essere regolarizzate dal contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento, facendo salvi gli effetti del concordato.

Permanenza dell'efficacia dei valori concordati

In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

10. RAVVEDIMENTO SPECIALE

È introdotto un ravvedimento speciale per i contribuenti ISA che rinnovano il CPB 2026-2027, finalizzato a sanare le annualità dal 2020 al 2023 mediante il versamento di imposte sostitutive, ottenendo una limitazione delle rettifiche reddituali e IVA previste dagli artt. 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72.

Accesso e annualità sanabili

Possono aderire i soggetti che hanno applicato gli ISA negli anni interessati e rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027. L'accesso è esteso, in specifiche ipotesi, anche ai contribuenti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro esclusi dagli ISA per cause legate al COVID-19, al non normale svolgimento dell'attività o alla multiattività, purché non adottino criteri forfetari di determinazione del reddito.

Imposta sostitutiva

La base imponibile è calcolata applicando al reddito o al valore della produzione netta già dichiarato un incremento variabile in funzione del punteggio ISA: dal 5% per i contribuenti con punteggio 10 fino al 50% per quelli con punteggio inferiore a 3.

Sulla maggiore base imponibile si applicano, per il 2022 e il 2023, aliquote sostitutive delle imposte dirette pari al 10%, 12% o 15%, in base al livello di affidabilità fiscale; per il 2020 e il 2021 tali aliquote sono ridotte del 30%. L'imposta sostitutiva IRAP è invece pari al 3,9%, con riduzione del 30% per il 2020 e 2021.

Per alcune categorie di soggetti esclusi dagli ISA, la base imponibile è determinata applicando un incremento fisso del 25%, con imposta sostitutiva del 12,5% per le imposte dirette e del 3,9% per l'IRAP, generalmente ridotte del 30%. L'importo minimo delle imposte sostitutive dirette è comunque pari a 1.000 euro per ciascuna annualità.

Versamento e decadenza

Il pagamento deve avvenire in unica soluzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 oppure in massimo dieci rate mensili, maggiorate degli interessi legali. In caso di rateazione, la sanatoria si perfeziona solo con il pagamento integrale di tutte le rate.

Il ravvedimento non è ammesso se il versamento della prima rata o dell'unica soluzione avviene dopo la notifica di PVC, schema di accertamento o atto di recupero di crediti inesistenti. La protezione dagli accertamenti viene meno anche in caso di decadenza dal CPB, mancato pagamento delle rate, false dichiarazioni sulle cause di esclusione ISA o coinvolgimento in gravi reati tributari e societari.

Termini di accertamento

Per gli anni effettivamente sanati, i termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029. Inoltre, per tutti i soggetti ISA che rinnovano il CPB 2026-2027, i termini di accertamento in scadenza il 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027, anche senza adesione al ravvedimento.

Le modalità e i termini per comunicare l'opzione saranno definiti con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

11. CONCLUSIONI

L'adesione al Concordato Preventivo Biennale deve essere valutata caso per caso, considerando la proposta dell'Agenzia delle Entrate, le previsioni economiche dell'attività e gli effetti fiscali e contributivi.

Lo Studio rimane a disposizione per assisterti nella compilazione del Modello CPB 2026-2027 nonché nell'analisi di convenienza tra la proposta di reddito formulata dall'Agenzia delle Entrate e le vostre proiezioni di business, elaborando simulazioni personalizzate nei diversi scenari operativi.

Ai fini organizzativi ti chiediamo di far pervenire la tua eventuale richiesta di conteggi tramite il Tuo referente di Studio entro il 01/10/2026.